



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n.229/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 37394 del registro di segreteria, proposto da dott.ssa XX, nata ad XX il XX (c.f.: XX), rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto D'Addabbo (c.f. DDDRRT71D23A662R - pec: r.daddabbo@legalmail.it;) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Abate Gimma n. 147

CONTRO

- INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

- Comune di Garaguso, in persona del Sindaco p.t., non costituito

per l'accertamento

a) del diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini pensionistici, del periodo di servizio prestato alle dipendenze del Comune di Garaguso nel XX (dal 1° gennaio XX al 6 gennaio XX; dal XX al XX; dal XX al XX) e del Ministero dell'Interno (dal XX al XX);

b) del diritto della ricorrente alla rideterminazione della pensione con inclusione nella base di calcolo degli aumenti contrattuali di cui al C.C.N.L.

	di categoria sottoscritto in data XX e delle altre somme percepite a titolo di	
	arretrati;	
	per la condanna	
	al pagamento degli arretrati della pensione dovuti in accoglimento del	
	presente ricorso;	
	VISTO il codice di giustizia contabile;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITE le difese delle parti alla pubblica udienza del 19 novembre 2024.	
	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe la sig.ra XX, dopo aver premesso di aver prestato	
	servizio ininterrottamente, in qualità di segretario comunale in diverse	
	amministrazioni locali dal XX fino al collocamento a riposo per inidoneità	
	permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente della	
	pubblica amministrazione ed a proficuo lavoro, ha lamentato la mancata	
	considerazione ai fini previdenziali da parte dell'INPS di alcuni periodi	
	lavorativi prestati presso il Comune di Garaguso e presso il Ministero	
	dell'Interno, presentando, all'uopo le relative certificazioni (indicate a pag.2	
	del ricorso), riferendo di aver diffidato inutilmente l'amministrazione	
	previdenziale.	
	Ha Evidenziato, poi, che, successivamente al collocamento in quiescenza il	
	Ministero dell'Interno le aveva liquidato ulteriori somme a titolo stipendiale,	
	per effetto degli adeguamenti contrattuali conseguenti alla stipule del nuovo	
	c.c.n.l. di categoria del 17 dicembre 2020 (CCNL 2020) che aveva	
	rideterminato retroattivamente lo stipendio della ricorrente che, tuttavia, non	
	erano stati conteggiati ai fini previdenziali.	
	2	

	L'INPS ha riscontrato la diffida predetta, evidenziando di aver proceduto al	
	ricalcolo della pensione, ricomprendendo alcuni dei periodi non conteggiati,	
	facendo presente, tuttavia, la pensione viene elaborata esclusivamente in base	
	ai periodi di servizio ed alle retribuzioni certificate dai vari Enti Comunali ed	
	Amministrazioni Pubbliche attraverso la procedura nuova passweb (fino al	
	XX) ed i flussi di denuncia Mensile Analitica (DMA e UNIEMENS dal XX	
	fino al XX) e che, pertanto, le eventuali richieste di modifica ed integrazione	
	dei dati giuridici ed economici devono essere inoltrate alle competenti	
	amministrazioni che, a loro volta devono inviare all'INPS i dati eventualmente	
	mancaanti, attraverso la procedura telematica sopra indicata.	
	All'uopo ha constatato che, nel ricalcolo dei periodi effettuato a seguito	
	dell'inviata diffida, l'INPS ha ommesso di considerare i periodi di servizio	
	prestati nel XX presso il Comune di Garaguso e nulla avrebbe dedotto in	
	ordine al periodo di servizio prestato presso il Ministero dell'Interno.	
	Dopo aver rilevato che, invece, i predetti periodi sono stati conteggiati ai fini	
	del trattamento di fine rapporto, ha censurato l'operato dell'istituto	
	lamentando la violazione di legge, richiamando il proprio diritto al conteggio	
	di tutti i contributi versati ai fini dell'erogazione della prestazione	
	pensionistica, a nulla rilevando le omissioni – sanzionabili autonomamente –	
	del datore di lavoro atteso che, in ragione dell'effettiva contribuzione versata,	
	l'INPS, quale garante della prestazione pensionistica, avrebbe dovuto	
	procedere d'ufficio alla correzione della certificazione datoriale.	
	Sotto altro profilo ha censurato il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta	
	di adeguamento della base contributiva a seguito dei ricevuti aumenti	
	contrattuali, retroattivamente intervenuti per effetto del contratto collettivo.	
	3	

	Si è costituito l'INPS che, preliminarmente ha chiesto l'integrazione del	
	contraddittorio nei confronti dei datori di lavoro asseritamente inadempienti.	
	Nel merito, dopo aver dato atto della incompletezza riscontrata nella posizione	
	contributiva e dopo aver evidenziato di aver prestato fattiva collaborazione	
	alla ricostruzione della corretta posizione contributiva, procedendo a	
	sistemare la posizione contributiva sulla base della contribuzione presente	
	all'epoca nella procedura "nuova passweb" e anche in parte non certificata	
	dagli Enti di competenza ha sostenuto l'infondatezza del ricorso in quanto	
	l'INPS non potrebbe procedere a sanare carenze comunicative dell'ente datore	
	di lavoro.	
	Ha, inoltre evidenziato di aver sollecitato, dopo la notifica del ricorso i comuni	
	di Castel Rocchero e Salandra, in quanto unici Enti di cui non si dispone di	
	alcuna documentazione cartacea, ad inviare "PA04 e/o idonea	
	documentazione (contratti e/o delibere di conferimento incarico) attestante	
	l'effettivo servizio reso dalla ricorrente presso gli Enti.	
	Con riferimento alla supposta mancata considerazione del periodo di lavoro	
	prestato presso il Ministero dell'Interno, ha sostenuto il difetto di interesse ad	
	agire, dando prova del fatto che l'amministrazione statale ha comunicato il	
	supposto mancato periodo contributivo (gennaio-febbraio XX), caricandolo	
	sulla mensilità di marzo XX, di modo che tali contributi sono stati conteggiati	
	ai fini pensionistici.	
	Sul secondo motivo di ricorso, pur avendo dato atto il Ministero ha provveduto	
	ad inserire e certificare i nuovi dati economici sin dal XX, ha fatto presente	
	che, stante la mancata sistemazione della posizione assicurativa e la pendenza	
	del presente ricorso, al fine di evitare il generarsi di eventuale indebito	

	derivante da riliquidazione eseguita sulla scorta di dati economico-giuridici	
	eventualmente incongrui avrebbe provveduto alla riliquidazione con relativo	
	pagamento di arretrati dopo la sistemazione definitiva della posizione	
	assicurativa.	
	All’udienza del 6 marzo 2024 parte ricorrente ha sostanzialmente rinunciato	
	all’azione volta al riconoscimento del periodo di servizio prestato presso il	
	Ministero dell’Interno.	
	Con ordinanza n.16 dell’11 marzo 2024 è stata disposta l’integrazione del	
	contraddittorio nei confronti del Comune di Garaguso che, tuttavia, non si è	
	costituito sebbene regolarmente intimato.	
	All’udienza del 19 novembre 2024 le parti hanno insistito nelle contrapposte	
	tesi.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti in giudizio questo Giudice ritiene fondate le doglianze del	
	ricorrente.	
	Sotto il primo profilo appare pacifico che i periodi prestati presso il Comune	
	di Garaguso nell’anno XX, oggetto del presente ricorso, non siano stati	
	conteggiati ai fini contributivi. Sul punto l’amministrazione previdenziale	
	pone, alla base della mancata previsione dei periodi di servizio in questione,	
	la sussistenza di diverse incongruenze fra i periodi certificati e/o validati nella	
	procedura “Nuova password” e quanto sarebbe stato attestato dal Ministero	
	dell’Interno nella certificazione sui servizi prestati.	
	Ha, inoltre, lamentato la mancata collaborazione di alcune amministrazioni.	
	Al riguardo il Comune di Garaguso, regolarmente intimato in giudizio, alcun	
	elemento utile ha inteso portare in giudizio per dimostrare il corretto	
	5	

	considerazioni metagiuridiche che, tuttavia, non possono trovare	
	accoglimento in questa sede.	
	L'elementare disamina dei fatti fa emergere una palese inadempienza	
	dell'INPS che, pur a fronte dell'avvenuto inserimento nel sistema telematico	
	degli imponibili utili ai fini pensionistici da parte del Ministero dell'Interno	
	sin dal maggio 2023 avrebbe dovuto tempestivamente procedere agli	
	adempimenti consequenziali piuttosto che attendere gli esiti del ricorso e della	
	corretta ricostruzione della posizione contributiva evento che, fra l'altro,	
	rientrava nella piena disponibilità dispositiva della stessa INPS.	
	Il ricorso va pertanto accolto nei termini di cui in dispositivo.	
	Sugli arretrati spettanti alla ricorrente competono gli interessi legali e la	
	rivalutazione monetaria con la precisazione che questi ultimi spettano per la	
	sola parte eventualmente eccedente l'importo dei primi, calcolati con	
	decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento	
	degli arretrati stessi.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto	
	della ricorrente al riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi di servizio	
	prestati alle dipendenze del Comune di Garaguso ed alla rideterminazione	
	della pensione con inclusione della base di calcolo degli aumenti contrattuali	
	di cui al CCNL di categoria del 17 dicembre 2020 maturati ed erogati	
	successivamente al collocamento in quiescenza.	
	Condanna l'INPS e il comune di Garaguso, in solido fra loro, al pagamento	
	delle spese legali del presente giudizio che liquida in €. 1.000,00 oltre IVA e	
	7	

	CPA e spese generali nella misura del 15%	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in segreteria il 29/11/2024	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Pierpaolo Grasso	
	F.to digitalmente	
	Depositata in segreteria il 29/11/2024	
	L' Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell'art.52, del decreto	
	8	

[illegible]